

## ADEMPIMENTI

### **Certificazioni di lavoro autonomo tra somme non soggette e redditi esenti**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



**Entro il 16 marzo 2022** i sostituti d'imposta devono **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate** le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e redditi diversi **corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**. Entro la stessa data **deve essere rilasciata la certificazione anche al percepiente**.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Nel quadro relativo al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi devono essere riepilogati, differenziando le causali in base alla tipologia di reddito, le corresponsioni di **somme erogate nel corso del 2021** riferite a **redditi di lavoro autonomo** di cui all'[articolo 53 Tuir](#) o **redditi diversi di cui all'**[articolo 67, comma 1](#)**', dello stesso Tuir; le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2021, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'articolo 19 D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta; i corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'**[articolo 25-ter D.P.R. 600/1973](#)**.** Vanno indicate in questo riquadro anche le **indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva** quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ([articolo 17, comma 1, lettere d, e, f Tuir](#)).

Di seguito alcune delle causali più utilizzate.

**M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;**

M1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

**A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;**

Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

**R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;**

S – provvigioni corrisposte a commissionario;

T – provvigioni corrisposte a mediatore;

U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari.

Nel punto 4 “**Ammontare lordo corrisposto**” va indicato l’ammontare lordo del compenso **corrisposto al netto dell’Iva eventualmente dovuta**. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle **Casse professionali** (quali Inarcassa, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza avvocati...) non fa parte del compenso e, quindi, **non deve essere indicato**.

Nel punto 7 “**Altre somme non soggette a ritenuta**” occorre indicare le somme già comprese nell’ammontare lordo di cui al punto 4 precedente ma non assoggettate a ritenuta d’acconto, specificando la relativa causale nella successiva casella 6 “**Codice**”.

Relativamente ai compensi **non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari di cui all’articolo 1 L. 190/2014**, deve essere riportato nel punto 4 l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato **anche nel successivo punto 7**.

**Codici di non assoggettamento** a ritenuta (da specificare nella casella 6) sono:

**21** - nel caso di erogazione di **altri redditi non soggetti** a ritenuta (ad esempio la quota di provvigioni non assoggettata a ritenuta d’acconto, 50% o 20%);

**22** - nel caso di erogazione di **redditi esenti** ovvero di **somme che non costituiscono reddito** (ad esempio somme anticipate in nome e per conto della controparte, fuori campo Iva articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972);

**23** - nel caso di assegni di servizio civile universale di cui all’articolo 16 D.Lgs. 40/2017 per i

quali la norma ha previso la loro esenzione;

**24** - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1 L. 190/2014.

Se è stato corrisposto al **commercialista in regime forfetario** nel 2021 un compenso di 1.040 euro pari a 1.000 euro di compenso e 40 euro di Cassa di previdenza dottori commercialisti CPDC 4%, la certificazione delle ritenute sarà elaborata come segue.

#### CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

<b>DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE</b>			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 <b>A</b>		
<b>DATI FISCALI</b>			
2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>	4 Ammontare lordo corrisposto <b>1.000</b>	5 Somme non soggette a ritenuta Per regime convenzionale <input type="text"/>
6 Codice <b>24</b>	7 Altre somme non soggette a ritenuta <b>1.000</b>	8 Imponibile <input type="text"/>	9 Ritenute a titolo d'acconto <input type="text"/>
10 Ritenute a titolo d'imposta <input type="text"/>	11 Ritenute sospese <input type="text"/>	12 Addizionale regionale a titolo d'aconto <input type="text"/>	

Il compenso di 1.000 euro corrisposto nel corso del 2021 al **professionista iscritto alla Gestione separata Inps 4%** che ha effettuato la rivalsa di 40 euro, in regime ordinario con Iva pari a 228,80 euro, assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% su 1.040 euro e con somme anticipate in nome e per conto fuori campo Iva articolo 15 per 300 euro, è così riportato nella certificazione.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 1 <b>A</b>	
TIPOLOGIA REDDITUALE		
DATI FISCALI		
	2 Anno	Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>
	4 Ammontare lordo corrisposto <b>1.340</b>	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	6 Codice <b>22</b>	7 Altre somme non soggette a ritenuta <b>300</b>
	8 Imponibile <b>1.040</b>	9 Ritenute a titolo d'acconto <b>208</b>
	10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese
		12 Addizionale regionale a titolo d'acconto

Ricordiamo che nel caso in cui sia corrisposta una somma ad un **lavoratore autonomo occasionale assoggettata alla gestione separata Inps** per aver superato il limite annuale dei 5.000 euro, occorre compilare anche il riquadro relativo ai **dati previdenziali, indicando, oltre al codice fiscale dell'Ente previdenziale (punto 29)**, la denominazione dell'Ente previdenziale (punto 30) – indicare la denominazione dell'Ente previdenziale, la somma a carico del committente (2/3 al punto 34), quella a carico del percipiente (1/3 al punto 35) e la **somma complessivamente dovuta e versata** (punti 38 e 39).